

SCHEDA 18

LE OPERAZIONI NON RICOMPRESE NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL D.L.VO. N. 98/2017

Dall'ambito di applicazione del d.l.vo n. 98/2017 restano escluse una serie di operazioni di motorizzazione e di formalità PRA, per la cui gestione continuano ad applicarsi le procedure già in uso.

Operazioni di motorizzazione

Per quanto concerne le operazioni di motorizzazione, restano escluse:

- tutte quelle relative ai veicoli non iscritti al PRA;
- le operazioni di aggiornamento dei documenti di circolazione a seguito di variazione dei dati tecnici dei veicoli iscritti al PRA (con visita e prova ai sensi dell'art. 75 o 78 c.d.s., ovvero in esenzione dalla stessa).

A tale ultimo riguardo, si richiamano i chiarimenti forniti con le circolari DGMOT prot. n. 1263 del 16.01.2023 e prot. n. 3670 del 3.02.2023 in tema di visita e prova (artt. 75 e 78 c.d.s.).

1) Veicoli non iscritti al PRA

Le operazioni di motorizzazione che restano escluse dall'ambito di applicazione della riforma riguardano, anzitutto, quelle relative ai veicoli non soggetti ad iscrizione al PRA (ciclomotori, macchine agricole, macchine operatrici, rimorchi leggeri, ecc).

Per tali veicoli, pertanto, continua ad essere emessa, a seconda dei casi, la carta di circolazione o il certificato di circolazione.

In particolare, così come già in uso per prassi consolidata, quando detti veicoli debbano essere sottoposti a visita e prova, in sede di immatricolazione o modifiche tecniche apportate successivamente, quest'ultima costituisce sempre una fase del procedimento di rilascio del documento di circolazione e, pertanto, è presentata una sola istanza, redatta sul modello TT2119 o TT2118, alla quale si applica dunque una sola imposta di bollo (oltre, ovviamente, alla corresponsione dei prescritti diritti di motorizzazione e delle eventuali imposte di bollo dovute per il documento di circolazione emesso)

Infine, con particolare riguardo ai veicoli dei Soggetti esentati dall'iscrizione al PRA, per i quali deve dunque essere ancora emessa la carta di circolazione, si richiamano le istruzioni operative diramate con File Avviso n. 28 del 25.11.2021.

2) Veicoli iscritti al PRA

Per quanto concerne i veicoli iscritti al PRA, che costituiscono l'ambito oggettivo di applicazione della riforma introdotta dal d.lgs. n. 98/2017, occorre tenere ben distinti i casi in cui le operazioni tecniche di visita e prova costituiscono una fase del procedimento di rilascio o di aggiornamento del DU, ovvero solo il presupposto del distinto procedimento di rilascio o di aggiornamento del DU, anche al fine di determinare il differente regime tariffario applicabile.

2.a) Visita e prova effettuata ai sensi dell'art. 75 c.d.s.

La visita e prova effettuata ai sensi dell'art. 75 c.d.s. ha ad oggetto esclusivamente i veicoli nuovi di fabbrica non ancora immatricolati in Italia ovvero veicoli (già immatricolati all'estero o non ancora immatricolati) che debbano essere nazionalizzati.

L'accertamento tecnico dà luogo all'emissione di un certificato di approvazione (in bollo) e costituisce un procedimento propedeutico e a sé stante, distinto dal procedimento di immatricolazione che dà invece luogo all'emissione del DU (in bollo).

Pertanto, la visita e prova:

- va richiesta con istanza redatta sul Mod. TT2119;
- è assoggettata ad una propria tariffa così composta:
 - diritti di motorizzazione (€25,00 ovvero € 45,00 a seconda dei casi);
 - una imposta di bollo di € 16,00 dovuta per l'istanza;
 - una imposta di bollo di € 16,00 dovuta per il certificato di approvazione.

Per quanto concerne invece l'immatricolazione:

- va richiesta con istanza unificata;
- è assoggettata ad una propria e distinta tariffa così composta (oltre al costo delle targhe e agli emolumenti PRA):
 - € 10,20 per diritti di motorizzazione;
 - € 32,00 per imposte di bollo dovute per l'istanza;
 - € 32,00 per imposte dovute per il rilascio del DU.

AVVERTENZE

Se l'immatricolazione viene richiesta presso un UMC diverso da quello che ha effettuato la visita e prova:

1. l'UMC competente all'immatricolazione non deve richiedere la copia o l'originale della documentazione tecnica relativa alla visita e prova in quanto il certificato di approvazione contiene già un codice di antifalsificazione; l'UMC può richiedere unicamente la presentazione dell'originale del certificato di approvazione;
2. in caso di immatricolazione di veicoli provenienti dall'estero, l'UMC che ha effettuato la visita e prova restituisce la carta di circolazione estera che dovrà essere inserita nella pratica di nazionalizzazione.

2.b) Visita e prova effettuata ai sensi dell'art. 78 c.d.s.

Quando ad un veicolo già immatricolato in Italia vengano apportate modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d'equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72 c.d.s., o venga sostituito o modificato il telaio, l'accertamento della idoneità tecnica, effettuato ai sensi dell'art. 78 c.d.s., dà luogo necessariamente all'aggiornamento del documento di circolazione mediante, a seconda dei casi:

- emissione del tagliando di aggiornamento della carta di circolazione;
- emissione del tagliando di aggiornamento del DU;
- emissione del duplicato del DU.

A seconda dell'ipotesi considerata, l'accertamento tecnico costituisce quindi una fase del procedimento di aggiornamento del documento di circolazione (carta di circolazione o DU) ovvero un procedimento a sé stante, con conseguente diverso regime tariffario applicabile, e produce l'emissione di un "verbale ad uso interno" esente da imposta di bollo.

Al riguardo, a titolo esemplificativo, si prenda in considerazione il seguente schema:

OPERAZIONE	DOCUMENTO EMESSO	ISTANZA
INSTALLAZIONE IMPIANTO GPL	Tagliando agg.to CC o DU	TT 2119
INSTALLAZIONE DISPOSITIVO ANTINQUINAMENTO (FAP)	Tagliando agg.to CC o DU	TT 2119
INTEGRAZIONE PNEUMATICI	Tagliando agg.to CC o DU	TT 2119
CAMBIO USO	Tagliando agg.to CC o DU	TT 2119

INSTALLAZIONE IMPIANTO METANO	Tagliando agg.to CC o DU	TT 2119
DISINSTALLAZIONE IMPIANTO GPL	Aggiornamento CON DUPLICATO DU	Istanza Unificata
DISINSTALLAZIONE IMPIANTO METANO	Aggiornamento CON DUPLICATO DU	Istanza Unificata
MODIFICA CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE	Aggiornamento CON DUPLICATO DU	Istanza Unificata

2.b.1) Aggiornamento mediante tagliando

Tutti gli aggiornamenti effettuati con tagliando sono gestiti con procedure tradizionali e, pertanto:

- la visita e prova costituisce una fase del procedimento di aggiornamento;
- viene presentata una sola istanza redatta sul Modello TT2119;
- è dovuta una sola tariffa così composta:
 - € 25,00 per diritti di motorizzazione;
 - € 16,00 per imposta di bollo sull'istanza.

2.b.2) Aggiornamento mediante emissione di DU

Tutti gli aggiornamenti effettuati mediante emissione di un DU sono gestiti con le nuove procedure telematiche implementate in attuazione del d.lgs. n. 98/2017 e, pertanto, l'accertamento tecnico costituisce un procedimento a sé stante e propedeutico distinto da quello di emissione del DU.

Conseguentemente, la visita e prova:

- va richiesta con istanza redatta sul Mod. TT2119
- è dovuta una tariffa costituita da:
 - € 25,00 per diritti di motorizzazione;
 - € 16,00 per imposte di bollo dovute per l'istanza (Mod TT2119)

Se l'emissione del DU è richiesta ad UMC diverso da quello che ha effettuato la visita e prova, a richiesta dell'interessato è rilasciata copia conforme all'originale del "verbale di visita e prova", con corresponsione dell'imposta di bollo di € 16,00.

AVVERTENZE

1. Poiché il verbale di visita contiene un codice di antifalsificazione, l'UMC presso il quale viene richiesta l'emissione del DU deve richiedere unicamente la presentazione della copia conforme del verbale stesso e non anche la copia o l'originale della documentazione tecnica relativa alla visita e prova;

2. Al fine di consentire l'emissione del DU, l'UMC che ha effettuato la visita e prova rilascia l'originale del documento da sostituire (carta di circolazione italiana o DU) debitamente annullati.

Per quanto concerne l'emissione del DU aggiornato, occorre distinguere:

- a) se il veicolo è già dotato di DU, il duplicato viene emesso mediante il codice pratica C18812;
- b) se il veicolo è ancora dotato di carta di circolazione:
 - viene emessa, con procedura tradizionale, una carta di circolazione propedeutica, non valida per la circolazione;
 - viene rilasciato il DU aggiornato mediante l'utilizzo del codice pratica C18814 (a tariffa zero).

In entrambi i casi a) e b), è dovuta una tariffa costituita da:

- € 10,20 per diritti di motorizzazione;

- € 16,00 per imposte di bollo dovute per la domanda redatta con il modello di istanza unificata;
- € 16,00 per imposte di bollo dovute per l'emissione del DU aggiornato.

3) Caso particolare: veicolo con adattamenti per persone disabili

Nel caso di adattamenti per persone disabili, la visita e prova (art. 75 c.d.s.) è richiesta esclusivamente nel caso in cui gli stessi riguardino veicoli nuovi di fabbrica non ancora immatricolati in Italia ovvero veicoli (già immatricolati all'estero o non ancora immatricolati) da nazionalizzare, con conseguente applicazione delle procedure e dei regimi tariffari già illustrati al precedente paragrafo 2.a).

Ciò in quanto l'esenzione dalla visita e prova è prevista esclusivamente nel caso in cui gli adattamenti vengano effettuati su veicoli già muniti di DU o di carta di circolazione (v. art. 49, comma 5-ter, lettera g), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha modificato l'art. 78 c.d.s. e non anche l'art. 75 c.d.s., DM 8 gennaio 2021, DD 5 novembre 2021 e DM 19 maggio 2022).

Pertanto, per l'annotazione, sul documento di circolazione, degli adattamenti per disabili, esenti dalla visita e prova di cui all'art. 78 c.d.s., installati su veicoli già muniti di DU ovvero di carta di circolazione, l'aggiornamento va effettuato con emissione di tagliando mediante utilizzo di procedure tradizionali; conseguentemente:

- l'istanza va redatta sul Mod. TT2119

- è dovuta una tariffa costituita da:

- € 10,20 per diritti di motorizzazione;
- € 16,00 per imposte di bollo dovute per l'istanza.

Per l'installazione degli adattamenti per disabili su autoveicoli già muniti di DU ovvero di carta di circolazione, ancora soggetti alla visita e prova di cui all'art. 78 c.d.s. (es. pedane per sollevamento, leve sostitutive di pedali, binari, sintetizzatori vocali, ecc.), l'accertamento tecnico va effettuato presso i competenti Uffici della Motorizzazione con conseguente applicazione delle procedure e dei regimi tariffari già illustrati ai paragrafi 2.b.1) e 2.b.2).

4) Annotazione della massa supplementare

Con DD 13 dicembre 2022 (in G.U. n. 15 del 19.01.2023), sono state disciplinate le modalità di annotazione nella carta di circolazione o nel DU, dei veicoli di categoria N2, del valore della massa supplementare per la propulsione dei veicoli alimentati con combustibili alternativi.

Detta annotazione potrà essere effettuata in sede di prima immatricolazione ovvero, successivamente, mediante aggiornamento dei documenti di circolazione.

Al riguardo, si rinvia alle istruzioni operative che saranno diramate con apposita circolare di prossima adozione.

Formalità PRA

Le formalità escluse dall'ambito di applicazione della riforma sono:

- l'annotazione della perdita e di rientro in possesso;
- la trascrizione e la cancellazione della domanda giudiziale;
- il ripristino della continuità della trascrizione;
- l'apposizione di visto sugli effetti cambiari;
- cessione dei beni ai creditori.

Le suddette formalità continueranno ad essere presentate, a seconda dei casi, utilizzando la nota PRA, il retro del CdP o del CDPD, o la nota libera mod. NP3), ma saranno

gestite in modalità telematica in analogia alle operazioni rientranti nell'ambito di applicazione del d.l.vo n. 98/2017.

Per la gestione di tali operazioni con le nuove procedure telematiche, che non rientrano nella prima fase di attuazione della riforma e che al momento continuano ad essere gestite con le modalità tradizionali, verranno impartite in seguito le relative istruzioni operative.